

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 513

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TIBALDI, SILVESTRI, PALERMI,
COSSUTTA, PELLEGATTA e ROSSI Fernando**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2006

Istituzione di un nuovo meccanismo di indicizzazione
automatica delle retribuzioni da lavoro dipendente

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, già proposto nella XIII legislatura, e ripresentato dal Gruppo dei comunisti italiani anche nella XIV legislatura, si propone l'obiettivo di conservare il valore reale delle retribuzioni da lavoro dipendente, difendendole dall'aumento dell'inflazione.

I salari e gli stipendi hanno infatti costantemente perso capacità d'acquisto, in particolare nel corso degli ultimi anni, ovvero da quando l'accordo triangolare del luglio 1992 tra Governo, Confindustria e sindacati ha posto definitivamente fine a ciò che rimaneva del vecchio istituto della «scala mobile», istituendo invece il metodo della cosiddetta inflazione programmata, entro la quale stabilire il livello degli aumenti retributivi contrattualmente definiti.

Complessivamente quel sistema non ha funzionato quanto alla sua presunta capacità di tutelare il valore reale delle retribuzioni. Infatti il verificarsi di una differenza annuale fra inflazione programmata e inflazione reale, non colmata da aggiustamenti retributivi ottenuti per via contrattuale, ha provocato una perdita costante del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro Paese.

Questa situazione rappresenta ormai un'eccezione italiana negativa nel contesto europeo e dei Paesi industrializzati facenti parte dell'OCSE.

Analizzando la situazione occupazionale italiana negli ultimi anni risulta confermato che un regime di bassi salari, accompagnato addirittura dalla diminuzione costante del loro valore reale, non solo non favorisce lo sviluppo dell'occupazione, ma accompagna la tendenza all'aumento della disoccupazione.

Bisogna perciò definire legislativamente un nuovo meccanismo che difenda in modo automatico il valore reale delle retribuzioni, visto che il rimando alla contrattazione pura e semplice si è dimostrato inefficace a raggiungere tale obiettivo.

Il meccanismo individuato in questo disegno di legge prevede che, qualora l'inflazione reale si riveli superiore a quella programmata, in base alla quale, in osservanza dei richiamati accordi sindacali sul costo del lavoro, sono stati calcolati gli aumenti retributivi contrattuali, la differenza corrispondente alla derivante diminuzione del valore reale delle retribuzioni, venga inserita nella busta paga dei lavoratori dipendenti da imprese private e pubbliche entro il primo mese dell'anno successivo a quello di riferimento. A tale titolo nulla sarebbe dovuto da parte dei datori di lavoro nel caso in cui l'inflazione reale coincidesse con quella programmata.

Nell'articolo unico del disegno di legge, al comma 1, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 settembre di ogni anno proceda ad una verifica dell'eventuale scostamento tra la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti e la percentuale di inflazione programmata, prevista dal documento di programmazione economico-finanziaria.

Lo strumento di indicizzazione automatica proposto, pur ispirandosi al principio della salvaguardia del valore reale delle retribuzioni, differisce dal vecchio sistema di «scala mobile», adattandosi alle nuove condizioni stabilite dalle relazioni sindacali nel frattempo intervenute, sulle quali non compete al Parlamento intervenire.

In particolare, il meccanismo individuato non viola la contrattazione tra le parti sociali né vi si sostituisce, ma anzi la presuppone poiché interviene solo nel caso in cui l'inflazione programmata sia inferiore a quella reale, lasciando inalterati, a prescindere da ogni giudizio di merito che i proponenti possono avere, i contenuti degli accordi sindacali vigenti in materia. Riteniamo, inoltre, che la nostra proposta restituisca alla contrattazione tra le parti i suoi compiti propri, che non sono quelli di rincorrere l'inflazione, ma di redistribuire socialmente, secondo i rapporti di forza sindacalmente determinatisi, l'aumento di produttività ed il conseguente aumento dei profitti verificatosi, di intervenire nel merito delle questioni normative e organizzative che regolano il rapporto di lavoro e l'esercizio concreto della prestazione lavorativa con lo scopo di migliorare le condizioni e l'ambiente di lavoro.

In sostanza la difesa per legge del valore reale delle retribuzioni è una condizione necessaria e favorevole e non un ostacolo al dispiegarsi della contrattazione sindacale e all'elevamento della qualificazione dei suoi obiettivi.

Infine va sottolineato che la vecchia obiezione secondo cui la scala mobile avrebbe favorito le impennate inflazionistiche - tesi assai discutibile e, in effetti, sottoposta a radicale contestazione da molti autorevoli economisti - è in questo caso priva di qualunque fondamento dal momento che il riadeguamento automatico delle retribuzioni non avverrebbe più a scadenza trimestrale, bensì un volta l'anno e solo nel caso del verificarsi di uno scostamento tra la realtà e le previsioni. In tal modo il meccanismo proposto può, al contrario, fungere da efficace deterrente nei confronti di tendenze all'innalzamento dei prezzi.

I presentatori del presente disegno di legge auspicano perciò la sua sollecita approvazione da parte del Senato della Repubblica, nella convinzione che la salvaguardia del valore reale delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di fronte ad un'inflazione che le sole intese pattizie non riescono a neutralizzare, rappresenti l'applicazione dello stesso dettato costituzionale in merito al diritto della lavoratrice e del lavoratore a percepire costantemente nel tempo una retribuzione adeguata dalla quantità e alla qualità del loro lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, come sostituito dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1.

3. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.